

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16 DEL 21 APRILE 2025

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>FESTIVITÀ</b>	<b>4</b>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>5</b>
<i>Bonus nuovi nati: domanda con autocertificazione</i>	5
<i>Esonero under 35: la misura cambia in base al momento dell'assunzione</i>	6
<i>Congruità edile anche per il montaggio linee vita</i>	7
<i>Fermo pesca 2024: domande dal 23 aprile</i>	7
<i>L'opzione tra invalidità e Naspi non soggetta a decadenza</i>	8
<i>Reddito da accordo conciliativo: tassabile come lavoro dipendente</i>	9
<i>Ratei di pensione indebiti dopo il decesso del pensionato</i>	9
<i>Umbria: stabilite le maggiorazioni dell'addizionale regionale</i>	10
<i>Abruzzo: cambiano le aliquote dell'addizionale regionale</i>	11
<i>Esonero Under 36: al via la campagna di comunicazione</i>	11
<i>La BCE taglia ancora i tassi</i>	12
<i>Trattamento fiscale del patto di non concorrenza erogato a non residente</i>	12
<i>Ricercatrice Aire: esenti i redditi da ricerca in Italia</i>	13
<i>Intermittenti in Uniemens anche senza compenso né indennità</i>	13
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>15</b>
<i>La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale</i>	15
<i>Un deciso passo avanti per la sicurezza nei porti: il codice di condotta dell'ILO.</i>	18
<i>Ateco 2025: INPS chiede un confronto con il datore di lavoro</i>	20

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	<b>0,500</b>	0,752313	1,00752313
Mag - 24	119,5	0,504626	0,378469	<b>0,625</b>	1,003469	1,01003469

Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	<b>0,750</b>	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>0,875</b>	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	<b>1,000</b>	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>1,125</b>	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,250</b>	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,375</b>	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	<b>1,500</b>	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	<b>0,125</b>	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	<b>0,250</b>	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	<b>0,375</b>	1,123752	1,01123752

## FESTIVITÀ

### 21 aprile

**Pasquetta:** (festività dell'angelo) - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

### 25 aprile

**Festa della Liberazione:** - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

### 01 maggio

**Festa del Lavoro:** per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Bonus nuovi nati: domanda con autocertificazione

L'INPS, con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative per l'inoltro dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità, come previsto dalla Legge 207/2024.

La domanda deve essere presentata, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidato preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenni, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. A tal riguardo l'INPS evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente *online* una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali ortale web dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell'app INPS mobile, Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:

- di essere cittadino italiano;
- la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell'Unione europea;
- il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all'Unione europea;

- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
- l'evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
- i dati del figlio cui è riferito l'evento;
- la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell'evento alla data di presentazione della domanda;
- il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

Infine, l'INPS ricorda che il Bonus nuovi nati non concorre a formare reddito imponibile.

## **Esonero under 35: la misura cambia in base al momento dell'assunzione**

Il Ministero del lavoro, in data 14 aprile 2025, ha reso noto sul proprio sito che sono stati sottoscritti i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal Decreto Coesione.

I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell'esonero contributivo totale per l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.

Il comunicato specifica che è stato possibile svincolare la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella "speciale" per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). In particolare, è data ai datori di lavoro privati che abbiano assunto dal primo settembre 2024, la possibilità di accedere al beneficio di massimo 500 euro mensili per 2 anni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti.

Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l'esonero maggiorato a 650 euro segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l'Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter.

Per l'operatività sono attese ora la pubblicazione dei decreti e le successive istruzioni INPS.

## **Congruità edile anche per il montaggio linee vita**

La CNCE, con lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025, ha aggiornato le FAQ in materia di congruità della manodopera in edilizia. Si tratta, in particolare delle FAQ n. 12.4 e 21.2 del documento unitario, rispettivamente in tema di "giustificazioni delle lavorazioni particolari" e di "linee vita", appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE.

### **12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?**

R - Sì, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell'impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l'allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell'importo atteso - Computo metrico estimativo - Capitolato di appalto - Contratto - Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

### **21.2 È considerata edile l'attività di montaggio Linee Vita? E l'attività di moviere?**

R - Sì, l'attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l'installazione venga effettuata dall'impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell'ambito di applicazione della congruità di cui al DM 143/2021.

## **Fermo pesca 2024: domande dal 23 aprile**

Il Ministero del lavoro ha reso noto che il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto che, per l'anno 2024, è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio della pesca.

Le imprese i cui dipendenti sono interessati a ricevere l'indennità potranno presentare, a decorrere dalle 12:00 del 23 aprile alle 23:59 del 16 giugno 2025, una singola istanza per

ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

La procedura per l'inoltro delle istanze e tutte le informazioni necessarie, sono disponibili nella pagina Focus on dedicata al Fermo Pesca.

## **L'opzione tra invalidità e Naspi non soggetta a decadenza**

Nel caso di assegno ordinario di invalidità sopravvenuto al trattamento di Naspi il lavoratore decade dalla fruizione di quest'ultima, salvo il diritto di opzione, mentre nel caso inverso di assegno ordinario di invalidità preesistente al trattamento di disoccupazione, l'assegno è sospeso per il periodo di fruizione del trattamento e finché non è esercitata l'opzione il cui termine di decadenza non può essere fissato dall'Inps. Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 8401/2025. L'Inps con la circolare 138/2011 nel richiamare le regole descritte in caso di contemporaneo diritto all'indennità di disoccupazione e dell'assegno di invalidità aveva stabilito un termine di decadenza di 60 giorni per esercitare l'opzione tra le due prestazioni, termine che ora la Cassazione ritiene illegittimo in quanto un semplice intervento di prassi cioè di un atto amministrativo non può legittimare l'istituzione di un termine di decadenza se non è previsto dalla legge.

Il sistema non ammette che l'assegno di invalidità e la Naspi coesistano, come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 234/2011. Pertanto, afferma la Cassazione, il rimedio della mancata indicazione legislativa del termine entro il quale l'opzione vada esercitata, non può che rinvenirsi nel sistema: "Ne consegue che l'esercizio dell'opzione costituisce - in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell'indennità rappresentato dalla titolarità dell'assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) - una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell'interessato.

In definitiva la scelta tardiva dell'assicurato dopo che l'Inps ha deliberato sospendendo una delle due prestazioni, comporta la corresponsione del trattamento scelto e la restituzione delle somme di quello che invece non poteva essere erogato.

## Reddito da accordo conciliativo: tassabile come lavoro dipendente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, ha chiarito che le somme corrisposte al lavoratore in sede di conciliazione giudiziale per la cessazione del rapporto di lavoro sono da considerarsi reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggette a tassazione IRPEF.

Anche se l'accordo parla di "risarcimento", ciò che conta è la causa giuridica dell'erogazione. Se le somme trovano origine, anche indiretta, nel rapporto di lavoro, rientrano nei redditi ex art. 6, c. 2, del TUIR.

L'Agenzia richiama anche la giurisprudenza di Cassazione (sent. n. 13063/2021), che esclude la neutralità fiscale degli importi conciliativi se legati al rapporto lavorativo.

Attenzione, dunque, alla qualificazione fiscale delle somme in sede di conciliazione. Anche gli importi pattuiti a titolo risarcitorio possono, infatti, concorrere alla formazione del reddito imponibile.

## Ratei di pensione indebiti dopo il decesso del pensionato

È perseguibile a querela dell'Inps il reato di appropriazione indebita da parte del contitolare del conto corrente che incassa indebitamente i ratei del pensionato cointestatario deceduto.

Così ha precisato l'Inps col messaggio dell'11 aprile 2025 n. 1252 in relazione mutato indirizzo giurisprudenziale da parte della Cassazione.

Infatti, la Corte di cassazione (da ultimo sentenza 10935/2025), che ha ritenuto appropriazione indebita la percezione non dovuta di ratei di prestazioni disposte dopo il decesso del relativo titolare da parte di cointestatari del conto corrente ovvero di delegati ad operare sul conto.

Da qui sorge l'interesse dell'Inps rispetto a una questione con sbocchi penali in quanto il nuovo indirizzo obbliga le Sedi territoriali dell'Inps a presentare querela all'Autorità Giudiziaria competente nei termini e nelle forme di cui agli artt. 120 e ss. del codice penale, entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, cioè dell'indebita percezione dei ratei di pensione intestata al pensionato defunto.

È appropriazione indebita anche la percezione dei ratei di pensione ai superstiti da parte del beneficiario che ometta di comunicare all'INPS il proprio nuovo matrimonio.

In ogni caso, anche nel caso di omessa querela, il diritto all'azione civile per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti dei responsabili.

Invece, il reato truffa, collegato alla percezione indebita da parte del delegato allo sportello di ratei post mortem del titolare, sulla base del rilascio all'ente pagatore di una dichiarazione mendace sull'esistenza in vita del titolare della prestazione, è perseguibile d'ufficio. Pertanto, ciò sottrae all'Inps l'onere di attivare la querela di parte.

## Umbria: stabilite le maggiorazioni dell'addizionale regionale

Sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2025, è stato pubblicato il comunicato della regione Umbria con cui l'ente territoriale ha reso noto di aver emanato la Legge regionale 11 aprile 2025, n. 2, recante "Disposizioni in materia di tributi regionali".

Quanto all'addizionale regionale all'Irpef, si prevede che è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

- a)** fino a 15.000,00 euro, maggiorazione dello 0,5% (aliquota base 1,23%);
- b)** oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 1,79% (aliquota 1,62%);
- c)** oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro maggiorazione del 1,89% (aliquota base 1,67%);
- d)** oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 2,1% (aliquota base 1,83%).

Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per i primi due scaglioni (lettere a e b), non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro.

In materia di IRAP si stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota è maggiorata di 0,40 punti percentuali. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'aliquota sia già stata ridotta o aumentata con legge regionale.

## **Abruzzo: cambiano le aliquote dell'addizionale regionale**

Sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2025, è stato pubblicato il comunicato della regione Abruzzo con cui l'ente territoriale ha reso noto di aver variato l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef.

A decorrere dall'anno di imposta 2025, l'aliquota è stabilita secondo i tre scaglioni di reddito resi strutturali dalla legge di bilancio 2025, applicando, rispetto all'aliquota di base dell'1,73%, le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,44 punti percentuali per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- b) 1,64 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

## **Esonero Under 36: al via la campagna di comunicazione**

L'INPS, con un comunicato stampa del 15 aprile 2025, ha reso noto di aver inviato, alle aziende già beneficiarie dell'esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15, della L. 178/2020, un avviso con il quale le stesse sono state invitate a fornire specifiche informazioni ai dipendenti.

Come si ricorderà, l'esonero Giovani Under 36 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, disciplinato dall'art. 1, commi 10-15, della L. di Bilancio 2021, è stato cofinanziato dal Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche Attive per l'occupazione" (PON SPAO) con risorse Fse React EU. La L. di Bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma "Next Generation EU".

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di co-finanziamento, di un'adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all'utilizzo dei finanziamenti dell'UE. Conseguentemente l'INPS - in accordo con il Ministero del Lavoro - ha avviato in questi giorni un'attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022.

Con le comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende già beneficiarie della misura in trattazione, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (ad es. con

e-mail o altra modalità ritenuta più opportuna) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura in trattazione, dell'avvenuto finanziamento con i Fondi europei (FSE – REACT EU).

Si ricorda, infine, che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l'occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

## La BCE taglia ancora i tassi

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 17 aprile 2025, ha reso noto che il TUR scende dal 2,65% al 2,40% a decorrere dal 23 aprile 2025.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi passano al 8,40% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate passano al 7,90% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà il 5 giugno 2025, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

## Trattamento fiscale del patto di non concorrenza erogato a non residente

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 111 del 17 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale del corrispettivo che, un sostituto d'imposta con residenza fiscale in Italia, versa a un soggetto non residente.

L'Agenzia, dopo aver riepilogato i principi di diritto interno inerenti alla tassazione del patto di non concorrenza, sottolinea che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Pertanto, ai fini della corretta identificazione del trattamento applicabile, occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il Paese di residenza fiscale del Manager a cui è destinata la somma, nonché al Commentario all'articolo 15 del Modello di Convenzione OCSE.

In particolare, si devono applicare i seguenti principi:

- Se gli emolumenti corrisposti a fronte dell'assunzione di un obbligo di non concorrenza risultano comunque connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 15, paragrafo 1, del Trattato, il quale

dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente; ipotesi che determina l'assoggettamento a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

- Se gli emolumenti, invece, non risultano direttamente collegati ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggetti alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario risulterà residente al momento della percezione.

## **Ricercatrice Aire: esenti i redditi da ricerca in Italia**

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 113 del 17 aprile 2025, ha confermato che i redditi da ricerca prodotti in Italia da una ricercatrice iscritta all'AIRE e residente nei Paesi Bassi non sono imponibili nel nostro Paese per un periodo non superiore ai due anni.

La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paesi bassi, all'articolo 20, stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori, che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, invece, rinuncia al suo potere impositivo, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni.

Pertanto, considerato che nel caso esaminato la ricercatrice è residente nei Paesi Bassi e si reca in Italia solo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto con un'università italiana, può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'Università italiana per un periodo massimo di due anni.

## **Intermittenti in Uniemens anche senza compenso né indennità**

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo dei lavoratori intermittenti e alla loro valorizzazione in Uniemens.

L'istituto ricorda che tali lavoratori devono essere computati all'interno dell'elemento ForzaAziendale in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

A tale riguardo, considerato che l'art. 18 del d.lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch'esso plurimensile. Quindi, ai fini della compilazione dell'elemento ForzaAziendale del flusso Uniemens, l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che a partire dalla competenza di aprile 2025 l'invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l'intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice "NR00" in TipoLavStat, senza valorizzazione delle settimane. Non saranno più sospese le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

## APPROFONDIMENTI

### La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Il portale governativo [integrazionemigranti.gov.it](https://integrazionemigranti.gov.it) ha pubblicato le FAQ, aggiornate all'11 aprile 2025, che illustrano come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale, precisando, tra l'altro che non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto.

#### Termini e condizioni per richiedere la conversione

Prima di tutto viene ricordato che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere solo attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tale permesso ha una durata massima di nove mesi, ma può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) di carattere non stagionale. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi; quindi, la domanda di conversione può ora essere fatta in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico.

L'art. 24, c.10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di "tolleranza" di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.

La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno "sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione" (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in

particolare l'offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025).

Condizione fondamentale per la richiesta di conversione è che i lavoratori stranieri abbiano prestato almeno 3 mesi di lavoro stagionale, oppure, per quanto riguarda il settore agricolo, almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate (circolare 5969 del 27.10.2023), ma non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto.

### **Titoli di soggiorno che si possono ottenere**

È possibile convertire il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a patto che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (E 538,69 al mese).

Non è invece possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo, così come non è ammessa la conversione in un permesso per attesa occupazione.

Ai sensi dall'articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

### **Diritti dello straniero**

L'attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella richiesta. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.

In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24, in caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopodiché dovrà abbandonare il territorio nazionale. In base alle nuove norme, inoltre, i lavoratori stagionali devono iscriversi sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito

dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'eventuale nuovo rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente intermediato.

### **Procedura e documentazione**

La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero. Per accedere al portale è necessaria un'identità digitale SPID o CIE.

La compilazione e l'invio delle domande potrà essere effettuata tramite il Portale, accedendo dalla sezione "compila domande", cliccando su "nulla osta per motivi di lavoro", dalla finestra di dialogo "scegli una domanda" e poi scegliendo "Conversioni fuori quota e progetti speciali" e compilando il modello VB, utilizzabile anche se non ancora aggiornato con le ultime modifiche normative.

Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano che alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:

- Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;
- Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);
- Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell'assicurata rilasciata);
- Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;
- Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta
- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);

- Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest'ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
- Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l'impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;
- Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;
- Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.

Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all'accoglimento dell'istanza. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

## **Un deciso passo avanti per la sicurezza nei porti: il codice di condotta dell'ILO.**

Nel novembre 2016, l'ILO ha adottato una versione aggiornata del Codice di condotta sulla sicurezza e la salute nei porti, durante una riunione di esperti a Ginevra. Questo codice, che aggiorna l'edizione del 2005, fornisce linee guida pratiche per migliorare la sicurezza e la salute nei porti a livello globale. Sebbene non vincolante, il codice mira a influenzare politiche, strategie e pratiche nei settori portuali, adattandosi ai diversi contesti nazionali. Basato su norme internazionali del lavoro, il codice rappresenta un passo avanti per il benessere dei lavoratori portuali, promuovendo un ambiente di lavoro più sicuro e sano.

**Cosa tratta:**

Nel novembre 2016, a Ginevra, si è tenuta una riunione di esperti che ha portato all'adozione della versione riveduta del Codice di condotta dell'ILO sulla sicurezza e la salute nei porti. Questo incontro, svoltosi dal 21 al 30 novembre, ha visto la partecipazione di 24 esperti e i loro consiglieri, provenienti da vari paesi tra cui Brasile, Cina, Germania, Kenya, Corea del Sud, Paesi Bassi, Nigeria e Stati Uniti. La decisione di aggiornare il codice è stata presa durante la 323<sup>a</sup> sessione dell'Organo direttivo dell'ILO nel marzo 2015.

Il nuovo codice 2025 rivede e aggiorna l'edizione del 2005, che a sua volta aveva sostituito due precedenti pubblicazioni dell'ILO: la *"Guida alla sicurezza e alla salute nel lavoro portuale"* del 1976 e *"Safety and health in dock work"* del 1977. Sebbene non sia uno strumento vincolante, il codice è progettato per fornire una guida pratica ai governi, ai membri dell'ILO e a tutte le figure responsabili della gestione, funzionamento, manutenzione e sviluppo dei porti.

L'obiettivo principale di questo codice è elevare l'attenzione sui problemi di sicurezza e salute nei porti a livello globale, contribuendo al benessere dei lavoratori portuali. I codici di condotta settoriali dell'ILO stabiliscono principi che possono riflettersi nell'elaborazione e attuazione di politiche, strategie, programmi, legislazione, misure amministrative e occasioni di dialogo sociale, in particolare in specifici settori economici.

Questi codici sono sviluppati in riunioni di esperti rappresentanti governi, datori di lavoro e lavoratori, e possono essere implementati progressivamente per tenere conto dei diversi contesti nazionali, culturali, sociali, economici, ambientali e politici. I principi dei codici di condotta settoriali derivano dalle norme internazionali del lavoro dell'ILO, comprese convenzioni e raccomandazioni, e da altre fonti come dichiarazioni, codici di condotta e orientamenti politici adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro (ILC) o dall'Organo direttivo dell'ILO stesso.

I codici di condotta settoriali si concentrano su questioni prioritarie per governi, datori di lavoro e lavoratori, specifiche per particolari settori economici e industriali. Mentre le norme internazionali del lavoro trattano principi generali del diritto e della pratica del lavoro, i codici settoriali specificano principi e processi per promuovere un lavoro decoroso in contesti specifici. Essi beneficiano dell'esperienza di professionisti nei settori pertinenti, acquisendo buone pratiche e innovazioni.

Non essendo giuridicamente vincolanti, i codici di condotta settoriali non sono soggetti a meccanismi di ratifica o supervisione stabiliti dagli standard internazionali del lavoro dell'ILO. Tuttavia, possono ampliare i principi stabiliti dalle norme internazionali del

lavoro e da altri accordi e politiche internazionali, adattandosi a diversi sistemi e situazioni nazionali.

Le norme dell'ILO e altri strumenti adottati dall'ILC e/o dal GB costituiscono la base su cui si fondano i codici di condotta settoriali. È importante sottolineare che questi codici non devono essere interpretati come una riduzione delle norme internazionali del lavoro, ma piuttosto come un complemento che mira a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro specifici.

## **Ateco 2025: INPS chiede un confronto con il datore di lavoro**

L'INPS, con il Messaggio n. 1246 del 10 aprile 2025, a seguito della nuova classificazione Ateco 2025 sulla quale è già intervenuta la circolare 71/2025, ha fornito le indicazioni ai propri operatori, precisando, tra l'altro, che se il datore di lavoro non dispone ancora del nuovo codice Ateco in quanto iscritto alla Camera di Commercio prima di aprile 2025 e non ancora destinatario dell'attività di conversione effettuata dalla stessa, in fase di iscrizione all'Istituto previdenziale può essere inserito il codice Ateco 2007.

La procedura, infatti, proporrà i codici Ateco 2025 corrispondenti con la relativa descrizione, per consentire di selezionare quello di interesse.

A tal fine, nella procedura Iscrizione e Variazione Azienda sono stati previsti due campi distinti: uno per inserire il codice Ateco 2007, l'altro per inserire il codice Ateco 2025; poiché molti codici Ateco 2025 hanno mantenuto la stessa numerazione dei precedenti codici Ateco 2007 assumendo, tuttavia, significati totalmente o parzialmente difformi, in questo periodo iniziale risulta particolarmente importante inserire il dato corretto nel campo appositamente dedicato.

È altresì importante, nei casi dubbi, che l'operatore di sede accerti l'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, sia attraverso la consultazione della visura camerale, sia attraverso il confronto con l'interessato o il suo intermediario.

Per le iscrizioni inserite dopo il 1° aprile 2025 che hanno data inizio attività antecedente ad aprile, i datori di lavoro dovranno continuare a inserire il codice Ateco 2007 in loro possesso; anche per le iscrizioni da sede che hanno una data inizio attività ante 1° aprile 2025, gli operatori dovranno inserire il codice Ateco 2007 corrispondente all'attività economica esercitata.

L'adozione della codifica Ateco 2025 a decorrere dal 1° aprile 2025 richiede necessariamente che le variazioni contributive che interessano periodi successivi a tale data vengano registrate con l'inserimento del codice Ateco 2025.

A tal fine, la procedura Iscrizione e Variazione Azienda è stata aggiornata per inserire automaticamente nei Dati contributivi il codice Ateco 2025 corrispondente al codice Ateco 2007 presente in anagrafica; il codice Ateco 2025 verrà individuato in base a una tabella provvisoria di conversione elaborata dall'Istituto.

L'attività di conversione ed elaborazione delle stringhe contributive verrà effettuata automaticamente dalla procedura, mantenendo il codice Ateco 2007 per periodi antecedenti al 1° aprile 2025 e inserendo il corrispondente codice Ateco 2025 per periodi successivi al 1° aprile 2025; pertanto, l'operatore dovrà limitarsi a modificare i campi di interesse (Ateco, CSC e CA) e i relativi periodi di validità.

L'INPS evidenzia anche che accedendo in variazione alla sezione "Dati Contributivi", la procedura, nella stringa contributiva da 01/04/2025 a 31/12/9999, proporrà già il nuovo codice Ateco 2025 corrispondente al codice Ateco 2007, riportando il CSC e i CA già presenti nella stringa immediatamente precedente.

Prima di registrare la variazione, è opportuno che l'operatore di sede verifichi la corrispondenza del codice Ateco 2007 registrato in procedura con quello presente in Camera di Commercio, avviando, se necessario, un confronto con il datore di lavoro o suo intermediario.

In considerazione del fatto che la Camera di Commercio potrebbe non aver assegnato i nuovi codici Ateco 2025, l'esito del controllo della procedura potrebbe restituire esito non conforme, richiedendo l'intervento dell'operatore.

Anche in questa fase sarà opportuno effettuare i necessari approfondimenti con il datore di lavoro o suo intermediario al fine di accertare la correttezza dell'attività dichiarata, nonché segnalare l'eventuale stato di impresa "Inattiva" che non permette di prelevare il dato riferito al codice Ateco.

L'Istituto previdenziale sottolinea, inoltre, che sulla base di specifiche segnalazioni pervenute in questi ultimi tempi da parte delle strutture territoriali, per alcuni codici Ateco 2007 sono stati previsti ulteriori CSC rispetto a quelli già indicati nel Manuale di classificazione dei datori di lavoro allegato al messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021, integrato dal msg. n. 1560 del 7 aprile 2022.

Per i periodi successivi a 1/04/2025 la procedura effettuerà automaticamente la conversione nell'Ateco 2025.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

